

DIRETTIVA 92/34/CEE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1992

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la produzione di frutta occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità;

considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti nella frutticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario dei materiali utilizzati per moltiplicare le piante da frutto nonché delle stesse piante da frutto; che alcuni Stati membri hanno pertanto istituito norme intese a garantire la qualità e lo stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto immessi sul mercato;

considerando che il diverso trattamento riservato nei vari Stati membri ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità; che, nella prospettiva della realizzazione del mercato unico, occorre eliminare queste barriere adottando disposizioni comunitarie che sostituiscano le disposizioni nazionali;

considerando che l'adozione di requisiti armonizzati a livello comunitario permetterà agli acquirenti di ricevere in tutto il territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e piante da frutto sani e di buona qualità;

considerando che tali requisiti armonizzati, nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario delle piante, devono essere conformi alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno in un primo momento stabilire norme comunitarie per i generi e le specie fruttifere che rivestono una particolare importanza economica nella

Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di applicare successivamente queste norme ad altri generi e specie;

considerando che, fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 77/93/CEE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto se si comprova che detti prodotti sono destinati all'esportazione in paesi terzi poiché le norme vigenti in detti paesi possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva;

considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per ciascun genere e ciascuna specie di pianta da frutto occorrono lunghi ed accurati esami tecnici e scientifici; che si dovrebbe quindi definire una procedura a tal fine;

considerando che spetta innanzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono garantire, con controlli ed ispezioni, che i fornitori soddisfino le suddette condizioni per quanto riguarda i materiali o piante appartenenti alla categoria CAE;

considerando che è indispensabile prevedere anche altre categorie di materiali e di piante per cui detti materiali e piante devono formare oggetto di un certificato ufficiale;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere istituite misure comunitarie di controllo;

considerando che è conforme alla prassi attuale in agricoltura esigere che taluni materiali di moltiplicazione e talune piante da frutto vengano ufficialmente dichiarati virus-esenti, cioè trovati esenti da tutti i virus noti o agenti patogeni simili a virus noti, o virus-analizzati, cioè trovati esenti da particolari virus o agenti patogeni simili a virus tali da ridurre il valore d'uso dei predetti materiali di moltiplicazione e piante da frutto;

considerando che l'acquirente di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto ha interesse che sia nota la denominazione della varietà e ne sia salvaguardata l'identità;

considerando che l'obiettivo sopra enunciato può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della

⁽¹⁾ GU n. C 52 del 3. 3. 1990, pag. 16, e GU n. C 307 del 27. 11. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 197.

⁽³⁾ GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE (GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27).

varietà, ovvero rendendo disponibile una descrizione elaborata e conservata dal fornitore; che nell'ultimo caso tuttavia i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto non hanno accesso alle categorie oggetto di una certificazione ufficiale;

considerando che, per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, si devono adottare norme comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; che le etichette utilizzate dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dell'utilizzatore;

considerando che è opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva;

considerando che, quale primo passo verso condizioni armonizzate, è opportuno vietare agli Stati membri di imporre, per quanto concerne i generi e le specie di cui all'allegato II, per i quali sarà redatta una scheda, nuove condizioni o restrizioni alla suddetta commercializzazione oltre a quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che si deve prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

considerando che, per armonizzare le modalità tecniche di esame applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ai requisiti della presente direttiva;

considerando che, per agevolare e rendere più efficace la messa in opera della presente direttiva, occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le relative misure di applicazione, di modificare i suoi allegati e di prevedere a tal fine una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutta.

2. Gli articoli da 2 a 20 e l'articolo 24 sono applicabili ai generi e alle specie enumerati nell'allegato II, nonché ai loro ibridi.

Questi articoli sono applicabili anche ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi

qualora vi siano innestati o debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti.

3. Le modifiche dell'elenco dei generi e delle specie che figurano nell'allegato II sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22.

Articolo 2

La presente direttiva non è applicabile ai materiali di moltiplicazione né alle piante da frutto di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 77/93/CEE.

Le misure di applicazione del primo comma, riguardanti in particolare l'identificazione e l'isolamento, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

- a) «*materiali di moltiplicazione*»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto;
- b) «*piante da frutto*»: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate;
- c) «*materiali iniziali*»: i materiali di moltiplicazione:
 - i) prodotti secondo metodi generalmente considerati idonei per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le pertinenti caratteristiche relative al valore pomologico che possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, nonché per la prevenzione delle malattie;
 - ii) destinati alla produzione di materiali di base;
 - iii) conformi ai requisiti prescritti per i materiali iniziali nella scheda relativa alla specie di cui trattasi, redatta in applicazione dell'articolo 4; e
 - iv) dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione ufficiale;
- d) «*materiali di base*»: i materiali di moltiplicazione:
 - i) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pertinenti relative al valore pomologico, da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 21, nonché per la prevenzione delle malattie;
 - ii) destinati alla produzione di materiali certificati;
 - iii) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali di base nella scheda relativa alla specie cui trattasi, redatta in applicazione dell'articolo 4; e

- iv) dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione ufficiale;
 - e) «*materiali certificati*»: i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto:
 - i) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali di base;
 - ii) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali certificati nella scheda relativa alla specie di cui trattasi, redatta in applicazione dell'articolo 4; e
 - iii) dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione ufficiale;
 - f) «*materiali CAE*» («conformità agricola europea»): i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che soddisfano i requisiti minimi stabiliti per questa categoria, nella scheda relativa alla specie di cui trattasi, redatta in applicazione dell'articolo 4;
 - g) «*materiali esenti da virus (v.f.) (virus free)*»: materiali che sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da infezioni secondo metodi scientifici riconosciuti a livello internazionale, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus, che sono stati conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni e che sono considerati esenti da tutti i virus e agenti patogeni simili a virus di cui è nota la presenza nella Comunità nelle specie di cui trattasi. Si considerano esenti da virus anche i materiali che sono stati ottenuti per via vegetativa in linea diretta dai materiali suddetti, in un numero specifico di fasi, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus e che sono stati prodotti e conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni. Il numero specifico di fasi è stabilito nella scheda redatta in applicazione dell'articolo 4;
 - h) «*materiali virus-analizzati (v.t.) (virus tested)*»: materiali che sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da infezioni secondo metodi scientifici riconosciuti a livello internazionale, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus, che sono stati conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni e che sono considerati esenti da alcuni gravi virus e agenti patogeni simili a virus di cui è nota la presenza nella Comunità nelle specie di cui trattasi e che potrebbero ridurre l'utilità dei materiali. Si considerando virus-analizzati anche i materiali ottenuti per via vegetativa in linea diretta dai materiali suddetti, in un numero di fasi specifico, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus e che sono stati prodotti e mantenuti in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni. Il numero specifico di fasi è stabilito nella scheda relativa alla specie di cui trattasi, redatta in applicazione dell'articolo 4;
 - i) «*fornitore*»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento e commercializzazione;
 - j) «*commercializzazione*»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto;
 - k) «*organismo ufficiale responsabile*»:
 - i) l'autorità unica e centrale, istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;
 - ii) l'autorità statale istituita:
 - a livello nazionale,
 - o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione.
- Gli organismi di cui ai punti i) e ii) possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti che sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi prese.
- Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione degli organismi di cui al punto ii) con quelli di cui al punto i).
- Inoltre, secondo la procedura prevista all'articolo 21, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto di un organismo di cui ai punti i) e ii) e sotto l'autorità e il controllo di detto organismo, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa prese.
- Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri;
- l) «*misure ufficiali*»: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;
 - m) «*ispezione ufficiale*»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;
 - n) «*dichiarazione ufficiale*»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;
 - o) «*partita*»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

- p) «laboratorio»: un'entità di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.

Articolo 4

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 22, per ciascun genere o specie di cui all'allegato II, è stabilita nell'allegato I una scheda che contiene un riferimento ai requisiti di carattere fitosanitario, fissati dalla direttiva 77/93/CEE ed applicabili al genere o alla specie in questione e che stabilisce:

- i) requisiti che devono soddisfare i materiali CAE per quanto attiene alla qualità ed allo stato fitosanitario, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita e, tranne nel caso dei portainnesto il cui materiale non appartiene a una varietà, al carattere varietale;
- ii) i requisiti che devono soddisfare i materiali iniziali, i materiali di base e i materiali certificati per quanto riguarda la qualità, lo stato fitosanitario, i metodi e procedure d'esame applicati, il sistema o i sistemi di moltiplicazione seguiti e, tranne nel caso di portainnesto il cui materiale non appartiene a una varietà, il carattere varietale;
- iii) i requisiti che devono soddisfare i portainnesto e altre parti di piante di altri generi o specie per poter ricevere un innesto di materiale di moltiplicazione del genere o della specie in questione.

2. Se nella scheda si fa riferimento alle qualifiche esenti da virus (v.f.) e virus-analizzati (v.t.) occorre indicare nella suddetta scheda i virus e gli agenti patogeni simili ai virus in questione.

Questa disposizione si applica mutatis mutandis quando si fa riferimento a una qualifica concernente l'esenzione o le prove per individuare organismi nocivi diversi dai virus o dagli agenti patogeni simili al virus in questione.

Per quanto riguarda i materiali di cui al paragrafo 1, punto i), non si fa alcun riferimento alle qualifiche «v.f.» o «v.t.».

Per quanto riguarda i materiali di cui al paragrafo 1, punto ii), si fa un riferimento alle qualifiche summenzionate nel caso in cui ciò sia pertinente per il genere o la specie in questione.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori prendano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle norme fissate dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto.

2. Ai fini del paragrafo 1, i fornitori effettuano essi stessi, o fanno effettuare da un fornitore autorizzato o da un organismo ufficiale responsabile, controlli basati sugli elementi seguenti:

- identificazione dei punti critici del loro processo di produzione in base ai metodi di produzione impiegati;
- elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui al primo trattino;
- prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile, per accertare se rispettano le norme definite nella presente direttiva;
- registrazione dei dati di cui al primo, secondo e terzo trattino per iscritto, o con un altro mezzo di conservazione durevole, e tenuta di un registro concernente la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, da tenere a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile. Tali documenti e registri dovranno essere conservati per almeno un anno.

Tuttavia, i fornitori la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotte e imballate al di fuori del loro stabilimento devono soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto e di vendita e/o di consegna di tali prodotti.

Il presente paragrafo non è applicabile ai fornitori la cui attività in questo settore si limita alla consegna di piccole quantità di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto ai consumatori finali non professionisti.

3. Se i risultati dei loro propri controlli o se le informazioni di cui dispongono i fornitori di cui al paragrafo 1 rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE o la presenza, in un quantitativo superiore a quello normalmente previsto per soddisfare le norme, di quelli specificati nelle schede redatte a norma dell'articolo 4, questi fornitori ne informano immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e adottano le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di disseminazione degli organismi nocivi in questione. I fornitori tengono nei propri locali un registro di tutte le manifestazioni di organismi nocivi e di tutte le misure prese a tale proposito.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 2, secondo comma sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 6

1. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai fornitori dopo aver constatato che i loro metodi di produzione e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva per quanto riguarda la natura delle attività da essi svolte. Qualora un fornitore decida di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l'autorizzazione deve essere rinnovata.

2. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori dopo aver constatato che questi, i loro metodi e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva, stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 21, in funzione delle attività di controllo che esercitano. Se un laboratorio decide di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l'autorizzazione deve essere rinnovata.

3. Qualora i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano più rispettati, l'organismo ufficiale responsabile prende le misure necessarie. A tal fine, esso tiene conto in particolare delle conclusioni di qualsiasi controllo effettuato in conformità dell'articolo 7.

4. La sorveglianza e il controllo dei fornitori, degli stabilimenti e dei laboratori sono effettuati regolarmente da o sotto la responsabilità dell'organismo ufficiale responsabile che deve poter accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i locali degli stabilimenti per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva. Le modalità di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Se dalla sorveglianza e dal controllo risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate, l'organismo ufficiale responsabile prende le misure appropriate.

Articolo 7

1. Se necessario, gli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva e in particolare verificare se i fornitori si conformano effettivamente alle prescrizioni della stessa. Uno Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce all'esperto tutto l'aiuto che gli è necessario per adempiere al suo incarico. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ricerche.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 8

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto da fornitori autorizzati e purché soddisfino almeno i requisiti fissati per i materiali CAE nella scheda di cui all'articolo 4.

2. I materiali iniziali, i materiali di base e i materiali certificati possono essere certificati soltanto qualora appartengano ad una delle varietà di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera i) e soddisfino i requisiti stabiliti per la categoria considerata nella scheda di cui all'articolo 4. La categoria deve essere indicata sul documento ufficiale di cui all'articolo 11.

Per quanto concerne l'aspetto varietale può essere prevista un'esenzione, nelle schede redatte conformemente all'articolo 4, per i portainnesto il cui materiale non appartiene ad una varietà.

3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto destinati a:

- a) prove a scopi scientifici, o a
- b) lavori di selezione, o a
- c) misure intese alla conservazione della diversità genetica.

Le modalità di applicazione delle lettere a) e b) sono adottate, ove necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 21. Le modalità di applicazione della lettera c) sono adottate di preferenza anteriormente al 1° gennaio 1993 secondo la stessa procedura.

Articolo 9

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un'indicazione della varietà cui appartengono. Qualora nel caso dei portainnesto non vi sia identità varietale, viene fatto riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione.

2. Le varietà cui viene fatto riferimento conformemente al paragrafo 1 devono essere:

- i) comunemente note e protette conformemente a disposizioni concernenti la protezione delle nuove varietà vegetali o registrate ufficialmente su base volontaria o di altra natura;
- ii) ovvero essere iscritte negli elenchi tenuti dai fornitori, con le loro descrizioni dettagliate e le corrispondenti denominazioni. Detti elenchi devono essere accessibili, su richiesta, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato.

Ciascuna varietà deve essere descritta ed avere, nei limiti del possibile, la stessa denominazione in tutti gli Stati membri, conformemente agli orientamenti internazionali adottati.

3. Le varietà possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono altresì essere registrate ufficialmente se il loro materiale è stato commercializzato sul territorio dello Stato membro interessato anteriormente al 1° gennaio 1993, purché abbiano una descrizione ufficiale. In quest'ultimo caso la registrazione scade entro il 30 giugno 2000, al più tardi, a meno che nel frattempo le varietà in questione siano state

- confermate secondo la procedura di cui all'articolo 21, con una descrizione dettagliata qualora siano state registrate ufficialmente in almeno due Stati membri,
- registrate in conformità della prima frase.

4. Tranne quando l'aspetto varietale è esplicitamente menzionato nelle schede di cui all'articolo 4, i paragrafi 1 e 2 non comportano per l'organismo ufficiale responsabile alcun obbligo supplementare.

5. I requisiti per la registrazione ufficiale di cui al paragrafo 2, punto i) sono stabiliti conformemente alla procedura dell'articolo 21, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, e comprendono:

- a) le condizioni per l'ammissione ufficiale, le quali possono comprendere, in particolare, la distinguibilità, la stabilità e una sufficiente omogeneità;
- b) le caratteristiche minime su cui deve basarsi l'esame delle varie specie;
- c) i requisiti minimi per l'esecuzione degli esami;
- d) il periodo massimo di validità dell'ammissione ufficiale di una varietà.

6. Secondo la procedura prevista all'articolo 21,

- può essere instaurato un sistema di notifica agli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri delle varietà o ibridi interspecifici;
- possono essere adottate modalità di applicazione supplementari riguardanti il paragrafo 2, punto ii);
- si può decidere di redigere e pubblicare un catalogo comune delle varietà atte ad essere certificate.

Articolo 10

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono tenuti in partite separate.

2. Qualora materiali di moltiplicazione o piante da frutto di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

3. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a ispezioni ufficiali.

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati unicamente in partite sufficientemente omogenee e:

- i) qualificati come materiali CAE e accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni fissate nella scheda di cui all'articolo 4. Se su tale documento figura una dichiarazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel documento;
- ii) oppure qualificati come materiali iniziali, materiali di base o materiali certificati e certificati tali dall'organismo ufficiale responsabile, conformemente alle prescrizioni indicate nella scheda di cui all'articolo 4.

La scheda di cui all'articolo 4 contiene prescrizioni relative ai materiali di moltiplicazione e/o alle piante da frutto ai fini delle operazioni di etichettatura e/o di chiusura e di imballaggio.

Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto da parte del dettagliante a un consumatore finale non professionista, le prescrizioni in materia di etichettatura possono essere limitate a un'adeguata informazione sul prodotto.

Articolo 12

Gli Stati membri possono dispensare:

- dall'applicazione dell'articolo 11, i piccoli coltivatori che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piante da frutto che nella loro totalità sono destinati, come impiego finale, ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali («circolazione locale»);
- dai controlli e dall'ispezione ufficiale previsti all'articolo 18, la circolazione locale di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti da persone così esonerate.

Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21 le modalità di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti alle esenzioni di cui al primo e secondo trattino, specie per quanto concerne le nozioni di «piccoli coltivatori» e di «mercato locale», nonché le relative procedure.

Articolo 13

In caso di difficoltà passeggera di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto che rispondono ai requisiti della presente direttiva, possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 21, disposizioni intese a sottoporre la commercializzazione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi, fatte salve le norme fitosanitarie fissate nella direttiva 77/93/CEE.

Articolo 14

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato II, gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni più rigorose o restrizioni alla commercializzazione diverse dalle condizioni previste nelle schede di cui all'articolo 4 o, in mancanza delle stesse, diverse da quelle esistenti alla data di adozione della presente direttiva.

Articolo 16

1. Viene stabilito, secondo la procedura prevista all'articolo 21, se materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in un paese terzo, i quali presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva.

2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, fino al 1° gennaio 1993, e fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, all'importazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto provenienti da paesi terzi condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite su base temporanea o permanente, nelle schede di cui all'articolo 4. Se tali condizioni non sono previste in dette schede, le condizioni relative all'importazione devono esser almeno equivalenti a quelle applicabili alla produzione nello Stato membro interessato.

Secondo la procedura prevista all'articolo 21, la data di cui al primo comma può, per i paesi terzi, essere prorogata, in attesa della decisione di cui al paragrafo 1.

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto importati da uno Stato membro conformemente a una decisione adottata da tale Stato in virtù del primo comma non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di un'ispezione ufficiale effettuata per sondaggio, nel caso di materiali CAE, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva.

Articolo 18

Le modalità d'applicazione concernenti i controlli di cui all'articolo 5 e l'ispezione ufficiale di cui agli articoli 10 e 17, ivi compresi i metodi di campionatura, sono adottate, ove necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 19

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti all'articolo 6, paragrafo 4, dell'ispezione ufficiale prevista all'articolo 17 o dalle prove previste all'articolo 20, si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto commercializzati non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle disposizioni

precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, per vietare la commercializzazione nella Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto non conformi.

2. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto commercializzati da un fornitore non sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano prese misure adeguate. Qualora a tale fornitore sia vietato commercializzare materiali di moltiplicazione e piante da frutto, lo Stato membro ne informa la Commissione e gli organismi degli Stati membri competenti a livello nazionale.

3. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto destinati alla commercializzazione da parte del fornitore saranno in futuro conformi alle prescrizioni ed alle condizioni enunciate nella presente direttiva.

Articolo 20

1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto alle prescrizioni ed alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 21, si può decidere in merito alla necessità di effettuare prove o analisi comunitarie per gli stessi fini di cui al paragrafo 1. La Commissione può incaricare dell'ispezione delle prove comunitarie rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

3. Le prove o analisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate per armonizzare i metodi tecnici di esame dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. Esse formano oggetto di relazioni di attività, notificate in via riservata agli Stati membri e alla Commissione.

4. La Commissione provvede affinché, se necessario, le modalità di coordinamento, di esecuzione e di ispezione delle prove di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di valutazione dei loro risultati siano adottate in seno al comitato di cui all'articolo 21. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente. Se necessario, vengono adottate modalità specifiche. Le prove riguardano altresì materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in paesi terzi.

Articolo 21

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto», presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 22

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 23

Le modifiche da apportare alle schede di cui all'articolo 4 ed alle condizioni e modalità adottate per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 24

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Qualora, nel corso di un'ispezione ufficiale, si constati che taluni materiali di moltiplicazione o talune piante da frutto non possono essere commercializzati perché non soddisfano uno dei requisiti relativi allo stato fitosanitario, lo Stato membro interessato prende le misure ufficiali opportune per eliminare gli eventuali rischi fitosanitari che possono risultarne.

Articolo 25

Entro un termine di cinque anni, a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva, la Commissione esamina i risultati della sua applicazione e sottopone al Consiglio una relazione corredata, eventualmente, di qualsiasi proposta di modifica che si rivelasse necessaria.

Articolo 26

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11, 14, 15, 17, 19 e 24, la data di messa in applicazione per ogni genere o specie di cui all'allegato II è fissata secondo la procedura prevista all'articolo 21, all'atto della stesura della scheda di cui all'articolo 4.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

ALLEGATO I

Schede di cui all'articolo 4

ALLEGATO II

Elenco dei generi e specie disciplinati dalla presente direttiva

— Citrus sinensis (L.) Osbeck	(arancio)
— Citrus limon (L.) Burm. f.	(limone)
— Citrus reticulata Blanco	(mandarino)
— Citrus paradisi Macf.	(pompelmo)
— Citrus aurantifolia (Christm.) Swing.	(limo)
— Corylus avellana L.	(noccioło)
— Fragaria x ananassa Duch.	(fragola)
— Juglans regia L.	(noce)
— Malus Mıllı	(melo)
— Prunus amygdalus Batsch	(mandorlo)
— Prunus armeniaca L.	(albicocco)
— Prunus avium L.	(ciliegio)
— Prunus cerasus	(agriotto)
— Prunus domestica L.	(susino)
— Prunus persica (L.) Batsch	(pesco)
— Pyrus communis L.	(pero)
— Prunus Salicina	(susino giapponese)
— Cydonia Mill	(cotogno)
— Ribes	(ribes)
— Rubus	(rovo)
— Pistacia vera	(pistacchio)
— Olea europaea	(olivo)